

**Sezione:** PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 171

**Anno:** 2017

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 16/05/2017

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

Dott. Enzo ROTOLO	Presidente
Dott. Antonio CIARAMELLA	Componente
Dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA	Componente
Dott.ssa Fernanda FRAIOLI	Componente
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sull'appello in materia pensionistica, iscritto al n. **49967** del registro di segreteria;

**avverso**

la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania n. 757, depositata il 24.7.2015;

**promosso da**

**RICCO Grazia**, nata a Roccadaspide (SA), il 23.7.1946 e residente a Battipaglia (SA), alla Via Paolo Baratta n. 277, in qualità di vedova di Troisi Alfonso, nato a Sicignano degli Alburni (SA) il 9.11.1930 e deceduto ad Eboli (SA) il 29.10.2008, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di appello, dagli Avvocati Pompeo Onesti e Simona Emma Onesti e, con questi, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Porta Elina n. 23;

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza**, in persona del Direttore della Divisione Regg., Dott. G. Crovella, con sede in Roma, alla Via Depretis n. 45;

**VISTO** l'atto d'appello;

**VISTI** tutti gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI**, nell'udienza del 9 maggio 2017, il relatore, dott.ssa Giuseppina Mignemi; l'Avvocato Fabrizio Imbardelli, per delega scritta, dell'Avvocato Pompeo Onesti, per l'appellante Ricco Grazia; il Sig. Angelo Mammone, per delega in atti, per il Ministero dell'Interno;

**FATTO**

Con la sentenza n. 757, depositata in data 24.7.2015, la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ricco Grazia, nella qualità di vedova di Troisi Alfonso, già Guardia Aggiunta di P.S.:

- respingeva la domanda volta al riconoscimento del diritto all'assegno di incollocabilità, di cui all'art. 104 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non avendo,

l'interessato, presentato tempestiva istanza;

- accoglieva la domanda intesa al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 539 del 1950, "*ferma la prescrizione per i ratei maturati a decorrere dall'8 maggio 2008*", oltre accessori da calcolarsi ai sensi della sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/QM/2002;
- respingeva la domanda volta al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 232 del 1990, essendo il Troisi cessato dal servizio in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 472 del 1987;
- respingeva la domanda intesa ad ottenere la pensione privilegiata di prima categoria, sulla base del disposto dell'art. 1 della legge n. 488/1965, norma abrogata dalla legge n. 75 del 1971 e ricompresa nel T.U. n. 1092 del 1973, per non avere, la parte ricorrente, allegato la sussistenza di infermità ulteriori del *de cuius*, rispetto a quelle già pensionate dall'Amministrazione con il D.M. n. 6825/1997.

Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 25 settembre 2015 e depositato in data 19 ottobre 2015, proponeva appello Ricco Grazia.

Con il primo motivo, l'appellante censurava l'anzidetta sentenza nella parte in cui le aveva negato il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità, non avendo, il marito, proposto pertinente istanza entro il 65° anno di età.

Secondo l'appellante, il richiamo all'ultimo comma dell'articolo 104 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non sarebbe pertinente, poiché applicabile esclusivamente agli invalidi per servizio, per i quali il trattamento di pensione privilegiata è liquidato a domanda, mentre il Troisi era stato congedato d'ufficio dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano, in data 1 maggio 1955.

Rappresentava, inoltre, l'appellante che, in ogni caso, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di incollocabilità e del beneficio economico sostitutivo era stata formalmente presentata al Ministero dell'Interno con raccomandata A/R dell'8 maggio 2008 e ribadita in successive richieste. Sicché non avrebbe potuto sostenersi che l'interessato non avesse presentato alcuna istanza e, non essendo evidenziato il riferimento normativo che comporterebbe la decadenza dal diritto, dovrebbe presumersi applicabile la sola prescrizione, che, nella fattispecie, decorrerebbe dall'8 maggio 2008.

Con il secondo motivo, l'appellante contestava la mancata attribuzione della pensione privilegiata di prima categoria prevista dalla legge 23 aprile 1965 n. 488 e s.m.i. ed in subordine, l'attribuzione di una delle prime cinque categorie della tabella A, così come previsto dal parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, nell'adunanza del 7/6/1972.

Secondo l'appellante, l'incollocabilità non sarebbe mai stata messa in discussione dal Ministero o dal Giudice e l'attribuzione della prima categoria deriverebbe direttamente dalla legge e non da una diversa valutazione della percentuale di invalidità. Quindi, l'esigenza di ulteriore documentazione sanitaria, paventata dal Giudice di prime cure, sarebbe in contrasto non solo con la suindicata disposizione normativa, che non contemplerebbe la valutazione di una diversa percentuale di invalidità, ma anche con l'articolo 112 c.p.c..

A parere dell'appellante, ricorrevano, piuttosto, tutti i requisiti richiesti dalla legge, atteso che il coniuge era permanentemente inabile; in età inferiore ai sessant'anni al momento della cessazione dal servizio e, comunque, inferiore ai sessant'anni alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1965; titolare di pensione privilegiata di settima categoria.

Ciò considerato, l'appellante chiedeva l'attribuzione del beneficio dalla data di

entrata in vigore della legge n. 488 del 1965, fino alla data del compimento dei sessant'anni del coniuge e, dopo tale data, il riconoscimento del beneficio sostitutivo, previsto dalla stessa legge, oltre accessori.

In via subordinata, l'appellante chiedeva l'attribuzione di una delle prime cinque categorie, sulla base del parere del Consiglio di Stato innanzi citato, evidenziando che, sul punto, il Giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *“alla luce di quanto rappresentato si chiede a codesta Onorevole Corte di accogliere le richieste avanzate e motivate con il presente appello ai punti 1) - 2), già reclamate al Ministero dell'Interno con lettera dell'8 maggio 2008 e da ultimo dalla scrivente con lettera dell'11/12/2009 e non accolte con la sentenza n. 757/2015 e conseguentemente annullare la richiamata Ministeriale prot. n. 333-H/064218 del 22 febbraio 2010 con la quale sono stati negati i citati benefici.”*

Con memoria depositata in data 19/4/2016, si costituiva il Ministero dell'Interno.

Con riguardo all'assegno di incollocabilità, l'Amministrazione evidenziava come la titolarità di un trattamento privilegiato per menomazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A fosse solo uno dei presupposti previsti dalla normativa, che prevede la presentazione di una domanda per ottenere il predetto beneficio e, comunque, una rigorosa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, poiché l'assegno non sarebbe una mera conseguenza dell'attribuzione del trattamento di privilegio, né del riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e neppure dell'avvenuta riforma per inidoneità al servizio di Polizia di Stato.

In ordine alla richiesta di attribuzione della pensione privilegiata di prima categoria e, in subordine, di attribuzione di una delle prime cinque categorie della tabella A, il Ministero dell'Interno confermava l'insussistenza dei presupposti per una variazione di categoria.

Concludeva, il Ministero, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto per infondatezza, con vittoria di spese.

All'udienza dell'11 ottobre 2016, con ordinanza verbale, considerato che nel fascicolo processuale non si rinveniva prova che la parte appellante avesse avuto conoscenza dell'udienza, al fine di assicurare la ritualità del contraddittorio, il Collegio rinviava la discussione del giudizio all'udienza del 6 dicembre 2016.

In esito all'udienza del 6 dicembre 2016, con ordinanza n. 13, depositata in data 19 gennaio 2017, rilevato che in atti non risultava prova della notifica dell'ordinanza collegiale predetta, veniva disposto il rinvio della causa all'udienza del 9 maggio 2017.

All'udienza del 9.5.2017, l'Avvocato Imbardelli si riportava a quanto rappresentato in atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Il rappresentante del Ministero dell'Interno si riportava alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

#### **DIRITTO**

**1.** Con riguardo al primo motivo di appello, la sentenza ha correttamente ritenuto non spettante l'assegno di incollocabilità.

L'art. 104 del D.P.R. n. 1092/1973 dispone che l'assegno di incollocabilità può essere riconosciuto ai mutilati ed invalidi per servizio con diritto a pensione o assegno privilegiato che, per le minorazioni subite ed ascrivibili dalla seconda alla ottava, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni o alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili.

Ai sensi dell'art. 195 del medesimo D.P.R., *“L'amministrazione centrale provvede d'ufficio alla attribuzione dell'assegno di superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermità, dell'assegno complementare, dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di incollocabilità.”*.

La norma chiarisce quali assegni debbano essere conferiti d'ufficio e quali a domanda.

Con riguardo all'assegno di incollocabilità, la predetta norma prevede il conferimento a domanda, senza recare alcuna distinzione tra i soggetti ai quali la pensione privilegiata sia stata conferita d'ufficio e siano cessati dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio e soggetti, ai quali il trattamento di privilegio sia stato conferito a domanda.

Sicché non v'è dubbio che anche per coloro che, come il Troisi, abbiano ottenuto la pensione privilegiata d'ufficio, l'accesso al beneficio dell'assegno di incollocabilità sia subordinato alla proposizione della domanda dell'interessato.

Correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che detto assegno potesse richiedersi sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

A norma dell'art. 44 della legge n. 648 del 10 agosto 1950, recante norme sul *“Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra”*, *“(…) L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.”*.

La norma, applicabile al caso di specie in ragione del rinvio operato dall'art. 104, ultimo comma, disponendo che *“L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda”*, evidentemente sottintende che la domanda debba essere presentata quando l'interessato non abbia ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età, considerato che, da tale momento, lo stesso non avrebbe, comunque, più diritto all'assegno.

Nella fattispecie di cui è causa, per quanto espressamente ammesso dalla parte appellante, il Troisi aveva presentato la domanda solo nel 2008 e, quindi, ben oltre il limite temporale imposto dalla legge, essendo nato il 9.11.1930.

Pertanto, correttamente, la sentenza ha escluso la spettanza dell'assegno di incollocabilità.

Esclusa la spettanza, al *de cuius*, del predetto assegno di incollocabilità, non può ritenersi spettante neppure il beneficio economico sostitutivo, previsto dall'art. 104, già innanzi citato, poiché spettante solo a coloro che *“fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano*

*beneficiario dell'assegno di incollocabilità”.*

2. Riguardo al secondo motivo, l'invocato art. 1 della legge n. 488 del 1965 prevedeva che: *“I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria, della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con età inferiore a 60 anni compiuti, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegni di superinvalidità e fruiscono del trattamento totale corrispondente. Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni. Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.”.*

La norma è stata abrogata dall'art. 23 della legge n. 95 del 25 febbraio 1971. Nel D.P.R. n. 1092 del 1973, analoghe disposizioni sono state reintrodotte, proprio con l'art. 104 e sostanzialmente il precedente beneficio ha trovato corrispondenza nell'assegno di incollocabilità, che ha misura *“pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria, senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura.”.*

Preliminarmente, va evidenziato che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva, estesa, in quanto tale, a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione o, come nel caso di specie, dell'assegno accessorio, rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi, il cui potere di annullamento resta di competenza del Giudice del rapporto di lavoro.

Per quanto premesso, non rilevano di per sé i vizi del procedimento che ha condotto al decreto di diniego del trattamento richiesto o i vizi del provvedimento, ma piuttosto andrà valutato se il ricorrente fosse effettivamente titolare del diritto vantato.

Il ricorso alla Corte dei Conti verte, infatti, non già sulla legittimità o illegittimità dell'attività dell'Amministrazione, ma sull'esistenza o inesistenza dei fatti che determinano, ai sensi di legge, il sorgere del diritto fatto valere e, quindi, non si tratta di decidere in ordine all'annullamento di un atto amministrativo, ma di dichiarare se sussistano o meno le condizioni per il riconoscimento della pretesa pensionistica (Corte dei Conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 1063 del 28.12.2015).

Sicché, non ha pregio la tesi dell'appellante, secondo la quale, non avendo mai, il Ministero dell'Interno, messo in discussione l'incollocabilità al lavoro,

sostanzialmente la questione non sarebbe più valutabile per il disposto di cui all'art. 112 c.p.c..

In realtà, per quanto innanzi affermato, l'unico *thema decidendum*, cui è vincolato il Giudice nel giudizio pensionistico, è quello introdotto dal ricorrente, che chiede il riconoscimento di un diritto. Nell'ambito di detto *thema*, la Corte dei Conti, investita della causa, dovrà valutare di tutti i presupposti necessari per la spettanza del diritto esplicitamente e/o implicitamente negati dall'Amministrazione.

Ebbene, nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato nell'appello, tutte le normative che si sono succedute nel tempo in argomento prevedono, tra i requisiti indispensabili per l'ammissione al trattamento richiesto, la sussistenza dello stato di "incollocabilità".

Ed anche la normativa di cui all'art. 1 della legge n. 488 del 1965, in virtù del rinvio di cui all'ultimo comma, esattamente per le medesime ragioni già rappresentate con riguardo all'art. 104 del D.P.R. n. 1092 del 1973, prevedeva la domanda dell'interessato e lo svolgimento di tutto un *iter* procedurale, inteso ad accertare proprio la condizione di "incollocabilità".

Lo stato di incollocabilità, infatti, prescinde dalla mera gravità dell'infermità pensionata, tant'è che è riconoscibile anche ai titolari di pensione di ottava categoria, ed è volto unicamente a compensare la preclusione allo svolgimento di un'attività lavorativa derivante da esigenze di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti, laddove l'interessato, per la natura e grado della propria invalidità, possa riuscire di pregiudizio agli stessi.

E neppure, al fine di stabilire la sussistenza del requisito della "incollocabilità", rileva, di per sé, la cessazione d'ufficio dal servizio, poiché l'incollocabilità presuppone l'impossibilità, non solo di continuare a svolgere il servizio precedentemente svolto, ma l'impossibilità di svolgere un qualsiasi lavoro.

Ebbene, nel caso di cui trattasi, lo stato di "incollocabilità" non è mai stato accertato dall'Amministrazione competente, semplicemente perché l'interessato non ha presentato, a tal fine, tempestiva domanda.

Di talché, non spettano né l'attribuzione della pensione privilegiata di prima categoria, né il beneficio sostitutivo, previsti dalla legge n. 23.4.1965 n. 488 all'art. 1.

E, peraltro, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, neppure parte ricorrente ha allegato la sussistenza di diverse e ulteriori infermità, che potessero giustificare l'iscrizione delle infermità da cui era affetto il coniuge ad una categoria diversa dalla settima.

Va, pertanto, confermata, anche per i detti profili, la sentenza di primo grado.

**3.** Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

Nulla per le spese di giudizio.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2017.

**L'ESTENSORE**

Dott.ssa Giuseppina Mignemi

**IL PRESIDENTE**

Dott. Enzo Rotolo

**Depositato il**

**La Dirigente**

Dott.ssa Daniela D'Amaro